

---

**436<sup>a</sup> Seduta plenaria**

Giornale FSC N.442, punto 6 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.5/04  
ELEMENTI STANDARD DEI CERTIFICATI  
DI DESTINAZIONE FINALE E PROCEDURE  
DI VERIFICA PER L'ESPORTAZIONE DI SALW\***

Il Foro di cooperazione per la sicurezza,

desideroso di integrare e conseguentemente rafforzare l'attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW), in particolare per quanto concerne la documentazione di esportazione,

deciso a contribuire alla riduzione del rischio di dirottamento di SALW verso il mercato illegale,

riconoscendo la necessità di attuare severi controlli delle esportazioni per prevenire l'accumulo destabilizzante e la diffusione incontrollata di SALW secondo le linee guida previste dal Documento OSCE sulle SALW, Sezione III A,

consapevole del fatto che la verifica del destinatario è di fondamentale importanza per evitare qualsiasi dirottamento di SALW esportate e che qualsiasi indagine, precedente l'autorizzazione, dovrà comprendere tutte le informazioni disponibili,

riaffermando in tale contesto l'impegno degli Stati partecipanti di osservare, come una delle norme fondamentali per la documentazione di esportazione, che non venga rilasciata alcuna licenza d'esportazione senza un certificato di destinazione finale autentificato o altra forma di autorizzazione ufficiale rilasciati dallo Stato destinatario,

riconoscendo l'utilità di elaborare degli elementi standard tra gli Stati partecipanti da applicare ai certificati di destinazione finale, prendendo al contempo in debita considerazione la loro legislazione e le prassi nazionali in questo campo,

consapevole inoltre che la Guida delle migliori prassi sul controllo delle esportazioni di armi di piccolo calibro e leggere contiene raccomandazioni aggiuntive in merito ai certificati di destinazione finale, che gli Stati partecipanti sono esortati ad attuare,

---

\* Come specificato nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere.

riconoscendo che i seguenti elementi standard potrebbero rivelarsi utili per altri Stati membri delle Nazioni Unite nei loro sforzi finalizzati alla piena attuazione del Programma d'azione delle Nazioni Unite e di altri impegni internazionali in materia di SALW,

decide che:

1. I seguenti elementi standard saranno inclusi nel certificato di destinazione finale (EUC) fornito prima dell'approvazione di una licenza d'esportazione di SALW (comprese SALW fabbricate su licenza straniera) o del trasferimento di tecnologie relative alla progettazione, alla fabbricazione, al collaudo o alla modernizzazione di SALW;

- descrizione dettagliata (tipo, quantità, caratteristiche) delle SALW o delle tecnologie relative alla progettazione, fabbricazione, collaudo o modernizzazione di SALW da esportare;
- numero del contratto o riferimento e data dell'ordine;
- Paese di destinazione finale;
- descrizione dell'utilizzo finale delle SALW (ad esempio, utilizzo da parte delle forze armate o delle forze di sicurezza interna);
- dati dell'esportatore, almeno il nome, l'indirizzo e il nome della società;
- dati del destinatario finale, specificatamente il nome, la professione, l'indirizzo completo e la firma originale;
- garanzia che le SALW saranno utilizzate esclusivamente dal destinatario finale e per la finalità dichiarata;
- garanzia che la riesportazione delle SALW esportate potrà avere luogo solo previa ricezione di autorizzazione scritta del Paese esportatore salvo il caso in cui il Paese esportatore decida di trasferire tale facoltà alle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione del Paese importatore;
- informazioni su terzi (destinatari intermedi / acquirenti) che intervengono nella transazione, come appropriato, compreso il nome, la professione e la firma di qualsiasi destinatario. In alternativa, le informazioni sul destinatario intermedio e sull'acquirente potrebbero essere fornite per iscritto durante la procedura di autorizzazione;
- la certificazione delle autorità di governo competenti, secondo la prassi nazionale, dell'autenticità del destinatario finale. La certificazione deve includere la data, il nome, la carica e la firma originale del funzionario che rilascia l'autorizzazione;
- la data di rilascio e, se del caso, il numero di registro e la durata dell'EUC.

In un EUC potranno essere incluse informazioni aggiuntive quali una clausola sul controllo post-spedizione o un impegno da parte del destinatario finale di fornire al Paese esportatore un certificato di verifica della consegna.

2. Gli Stati partecipanti compieranno tutti gli sforzi possibili, per quanto di loro competenza, per garantire che gli accordi di fabbricazione su licenza di SALW, conclusi con fabbricanti ubicati fuori dal loro territorio, contengano, ove appropriato, una clausola che preveda l'applicazione dei criteri summenzionati a tutte le esportazioni di armi leggere fabbricate su licenza in base a tali accordi.

3. Gli Stati partecipanti verificheranno, come appropriato, la buona fede dei funzionari preposti al rilascio di autorizzazione elencati nell'EUC e l'autenticità dell'EUC, ad esempio attraverso la legalizzazione consolare, canali diplomatici o punti di contatto nazionali.

Gli Stati partecipanti includeranno, su base volontaria, punti di contatto nazionali per l'autorizzazione dell'EUC nel loro attuale elenco dei punti di contatto per le armi leggere e aggiorneranno tempestivamente le informazioni.

4. Gli Stati partecipanti rafforzeranno ulteriormente la trasparenza e la cooperazione anche attraverso:

- la tenuta e la conservazione per almeno dieci anni della relativa documentazione che confermi la corretta destinazione finale, incluse le informazioni su data di rilascio e durata di appropriate licenze o autorizzazioni, paese di destinazione finale, destinatario finale, descrizione e quantità delle SALW provviste di licenza per l'esportazione, al fine di migliorare la rintracciabilità delle SALW;
- lo scambio tempestivo di informazioni in merito a EUC falsificati e a dirottamenti di esportazioni.

5. La Presidenza dell'FSC è incaricata di richiedere ai buoni uffici del Segretario generale di trasmettere gli Elementi standard alle Nazioni Unite con una lettera di accompagnamento che fornirà anche informazioni introduttive di carattere generale sulla decisione.

L'FSC potrà prendere in esame ulteriori misure volte a facilitare la verifica dei certificati di destinazione finale e a prevenire i trasferimenti illeciti di SALW, fra cui l'utilizzo di un appropriato sito Web comune all'interno dell'OSCE che potrà includere il modello campione di certificati di destinazione finale rilasciati dagli Stati partecipanti.

6. La presente decisione entrerà in vigore il giorno della sua adozione.